

Assicurazione temporanea caso morte, malattie gravi e non autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Tutta la Vita



Data di realizzazione del DIP Vita - Gennaio 2026

(Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Tutta la Vita è un **Contratto assicurativo di puro rischio multigaranzia**. Il Contraente può scegliere liberamente di aderire ad una o più delle seguenti garanzie: garanzia in caso di decesso, garanzia in caso di malattie gravi, garanzia in caso di perdita dell'autosufficienza (**Soluzione Libera**). In alternativa, può sottoscrivere un'unica copertura al primo evento tra decesso, malattie gravi e perdita di autosufficienza (**Soluzione Unica**).



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

a) Prestazioni in caso di **Soluzione Libera**:

Garanzia in caso di decesso: erogazione a favore dei Beneficiari di un capitale in caso di morte dell'Assicurato nei limiti di importo e durata scelti. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, nulla è dovuto dalla Compagnia.

Garanzia in caso di malattia grave: corresponsione ai Beneficiari di un capitale se, nei limiti di importo e durata scelti, è diagnosticata all'Assicurato una malattia grave tra: infarto, cancro, ictus, chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS), cecità, insufficienza renale, trapianto degli organi principali, perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi. È possibile richiedere un anticipo del capitale assicurato in caso di diagnosi di tumore non invasivo.

Garanzia in caso di perdita di autosufficienza: erogazione a favore dell'Assicurato di una rendita vitalizia mensile (min. € 500 - Max. 2.500) se l'Assicurato si trova in uno stato di non autosufficienza e di un capitale iniziale pari a tre volte l'importo della rendita mensile prescelta. La prestazione di rendita viene corrisposta trascorsi 90 giorni dalla data di non autosufficienza. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, AXA Assicurazioni paga la prestazione assicurata trascorso il periodo di franchigia pari a 3 mesi. L'Assicurato può riacquistare l'autosufficienza. In questo caso finisce l'erogazione della prestazione prevista ed il contratto rimane in vigore solo per le coperture scelte rimanenti.

b) Prestazione in caso di **Soluzione Unica**:

erogazione al Beneficiario di un capitale al primo evento tra decesso, malattia grave o perdita di autosufficienza dell'Assicurato. Se l'Assicurato è in vita alla scadenza contrattuale, AXA Assicurazioni non deve nulla.



Che cosa NON è assicurato?

Tutte le prestazioni

- X partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, guerra, ribellioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- X guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato;
- X dolo del Contraente o del Beneficiario.

Prestazione in caso di decesso

- X suicidio, nei primi due anni dalla decorrenza, o comunque nei primi dodici mesi dopo l'eventuale riattivazione dell'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Prestazione in caso di decesso

- ! **Senza visita medica:** carenza di 6 mesi; 5 anni per HIV; nessuna carenza per malattie infettive acute, shock anafilattico, infortunio.
- ! **Con visita medica:** carenza di 5 anni per HIV e altre patologie collegate, in assenza di test HIV.

Prestazione in caso di malattia grave (in caso di cancro, infarto, ictus e CAB).

- ! **Senza visita medica:** carenza di 6 mesi.
- ! **Con visita medica:** carenza di 3 mesi.

Prestazione in caso di perdita di autosufficienza

- ! **Carenza:** 3 anni per malattie nervose o mentali dovute a causa organica; 1 anno per le altre patologie; nessuna carenza in caso di infortunio.
- ! **Periodo di franchigia:** AXA Assicurazioni paga la prestazione assicurata se lo stato di non autosufficienza dura almeno 90 giorni (periodo di franchigia) a partire dalla data di denuncia del sinistro per la **Soluzione Libera**.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il Contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali. Tuttavia, è escluso dalla garanzia il decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Se l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri viene diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, quali modifiche di professione, e inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni eventuali comunicazioni inerenti modifiche dell'indirizzo, variazione di residenza e variazioni degli estremi di conto corrente bancario.
- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, deve essere consegnata la seguente documentazione:
 - in caso di Decesso:** certificato di morte, copia del verbale rilasciato dall'autorità competente per definire le circostanze del decesso, relazione del medico curante, copia del testamento pubblicato o in assenza atto notorio, decreto del giudice tutelare nel caso di beneficiari minorenni o interdetti, copia di codice fiscale o documento d'identità dei Beneficiari, coordinate IBAN e intestazione del C/C dei Beneficiari, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari alle prestazioni;
 - in caso di Malattia grave o stato di non autosufficienza:** informativa e consenso privacy, certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della malattia grave/lo stato di non autosufficienza, con la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica.



Quando e come devo pagare?

Devi versare il premio annuo in via anticipata alla sottoscrizione e alle ricorrenze stabilite, e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio annuo da te pagato è costituito dalla somma delle componenti di premio dovuto per le singole prestazioni scelte.

Esclusivamente per la garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dalla *Soluzione Libera*, puoi scegliere di pagare il premio per un periodo limitato (premio annuo limitato per 5, 10, 15 o 20 anni) in alternativa al premio vita natural durante (vita intera).

Qualora una o due delle garanzie scelte per la *Soluzione Libera* decadono perché si è verificato il sinistro o per scadenza della durata prefissata o dei limiti massimi di età contrattualmente previsti, il nuovo premio da corrispondere sarà dato dal premio della garanzia attiva o dalla somma dei premi delle garanzie attive.

Per la *Soluzione Unica* il premio è dovuto finché si verifica il primo sinistro o per scadenza della durata prefissata. Il premio annuo è determinato in base alla prestazione assicurata, all'età, alla professione, all'eventuale attività sportiva svolta, allo stato di salute, allo stato di fumatore o non fumatore dell'Assicurato nonché in base alla durata contrattuale delle garanzie scelte.

Puoi versare il premio anche in rate mensili, semestrali o trimestrali senza alcun costo aggiuntivo. Devi versare il premio tramite: assegno o vaglia; bonifico; bollettino postale, moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS-bancomat); SDD (SEPA Direct Debt) per i premi successivi al primo. Non puoi pagare il premio in contanti (banconote e monete).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Puoi scegliere la durata contrattuale alla sottoscrizione della proposta, come segue: per la *Soluzione Libera*, variabile da 5 a 30 anni per le garanzie in caso di decesso o malattie gravi, a vita intera per la garanzia in caso di perdita dell'autosufficienza; per la *Soluzione Unica*, variabile da 5 a 30 per la garanzia al primo evento.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui AXA Assicurazioni ti ha comunicato l'accettazione della proposta per iscritto. In ogni caso, il Contratto si ritiene concluso il giorno di Decorrenza indicato in proposta, purché sia stato effettivamente pagato il relativo premio.

L'Assicurazione è efficace dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Puoi revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del Contratto, o recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro 30 giorni il premio versato viene rimborsato. Hai la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi, con conseguente scioglimento del Contratto. Le garanzie assicurative sottoscritte decadono e i premi pagati rimangono acquisiti da AXA Assicurazioni.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non è previsto l'esercizio del diritto di riscatto. Puoi riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi. Si rinvia alla sezione "Quali costi devo sostenere?" contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche.

In caso di adesione alla *Soluzione Libera*, è prevista la riduzione della rendita in caso di non autosufficienza a condizione che sia stato pagato un numero minimo di annualità di premi. L'importo di rendita ridotta potrà essere inferiore ai premi versati.